CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 21 dicembre 2004, n. 6054

Annulla T.A.R. Campania – Salerno: I Sezione, n. 744/2004.

La disciplina dei casi e del procedimento di decadenza del consigliere comunale è riservata alla fonte statutaria ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000.

Omissis.

Diritto. Considerato che la disciplina dei casi e del procedimento di decadenza del consigliere comunale è riservata alla fonte statutaria ai sensi dell'art. 43 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- che, nella fattispecie, l'art. 9 dello statuto del Comune di ... stabilisce che la decadenza è pronunciata dal consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità;
- che la regolamentazione della procedura per la dichiarazione dell'incompatibilità va rinvenuta nell'art. 69 del Testo unico succitato;
- che il comma 1 del predetto art. 69 individua nella contestazione, mediante atto dell'organo di appartenenza, l'imprescindibile avvio del procedimento di decadenza dalla carica di consigliere comunale;
- che la previsione di un'apposta deliberazione consiliare assolve ad una chiara funzione di garanzia della posizione del consigliere interessato al procedimento di decadenza e, dunque, l'atto di un diverso organo comunale (nella specie, il Sindaco) non ne costituisce un valido equipollente;
- che la "promozione" del procedimento, menzionata dall'art. 57 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di ..., è, di converso, un atto distinto, con finalità meramente sollecitatori, che si colloca, logicamente e giuridicamente, prima dell'adozione della delibera di contestazione, in quanto ad essa preordinato;
- che, nello specifico, non vi è stata alcuna deliberazione consiliare di contestazione della decadenza;
- che, alla stregua delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che il primo motivo di appello sia sorretto da una sufficiente apparenza di fondatezza;
- che inoltre, ad una sommaria delibazione della questione, appare dubbia la dedotta della paventata inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notificazione di esso al primo dei non eletti (poi subentrato nella carica in forza di altro provvedimento), stante il mero interesse di fatto di quest'ultimo al mantenimento della deliberazione consiliare impugnata;
- che obiettivamente sussiste, nelle more della (comunque ravvicinata) definizione del gravame nel merito, il pericolo di pregiudizio dello jus ad officium dell'appellante;
- che, pertanto, l'appello cautelare sotto l'assorbente profilo testé esposto merita accoglimento e che, per l'effetto, previa riforma dell'ordinanza appellata, va accolta altresì l'istanza di sospensione respinta in prime cure, fatti salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti comunali.

 Omissis.